

1 luglio 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

Errata compilazione dell'istanza per il CFP: importo erogato inferiore a quello spettante

Autore: *Redazione Fiscal Focus*

Domanda - Nell'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto ho erroneamente indicato 2.000 come dato del fatturato del mese di aprile 2020, anziché 1.000 euro. Considerato che il fatturato del mese di aprile 2019 è pari a 4.000 euro, il contributo che verrà erogato, in base all'attuale compilazione dell'istanza è pari a Euro 400 ($=20\% * (4.000-2.000)$), anziché il corretto importo spettante, pari a Euro 600 ($=20\% * (4.000-1.000)$).

Risposta - Preliminarmente, si ritiene opportuno precisare che, da un punto di vista quantitativo, l'impianto normativo non sanziona l'eventuale indicazione di dati non corretti nell'istanza ma sanziona l'indebita percezione del contributo. Più precisamente, ai sensi dell'art. 25, comma 12, del DI 19.05.2020, n. 34, è stabilito che *"qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*, ovvero dal 100% al 200% della misura del contributo erogato, oltre agli interessi di legge dovuti.

Nulla è previsto invece nel caso in cui il contribuente, a seguito dell'indicazione nell'istanza di dati errati, abbia ottenuto l'erogazione di un importo inferiore al contributo effettivamente spettante.

In ogni caso, sulla base delle specifiche tecniche nonché sulla base delle indicazioni di prassi fornite dall'Agenzia delle Entrate, all'atto della presentazione dell'istanza viene rilasciata una **prima ricevuta** che attesta la presa in carico delle informazioni trasmesse.

Successivamente a tale ricevuta è possibile trasmettere una nuova istanza, che va automaticamente a sostituire la precedente. La "sostituzione" dell'istanza è fattibile solo fintanto che quella originariamente presentata non risulti accolta ai fini del pagamento. L'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento (o il respingimento motivato della stessa) avviene entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico (trasmissione). In questa fase viene quindi rilasciata una **seconda ricevuta**. A seguito del rilascio della seconda ricevuta, non è più possibile modificare i dati contenuti nell'istanza trasmessa, ma sarà possibile solo procedere con l'invio di un'istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto.

Per completezza, si tenga presente che nelle prime due settimane della finestra temporale di 60 giorni si sono verificati numerosi casi di erogazione dei contributi (con effettivo accredito sui conti correnti dei contribuenti), senza che il sistema dell'Agenzia delle Entrate abbia ricevuto la seconda ricevuta di accoglimento. Pertanto, qualora non sia stata ancora ricevuta la notifica di accoglimento, si suggerisce di verificare la presenza di accrediti sul conto corrente indicato nell'istanza, prima di procedere con un'eventuale correzione dell'istanza presentata.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it